



CITTÀ DI NIZZA MONFERRATO

(PROVINCIA DI ASTI)

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione N. 6

OGGETTO: **REGOLAMENTO COMUNALE DEL NUOVO CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - APPROVAZIONE**

L'anno **duemilaventuno** addì **ventidue** del mese di **aprile** alle ore 21.00 previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Statuto Comunale, vennero per oggi convocati in seduta pubblica ordinaria di prima convocazione, **sulla piattaforma internet <https://www.GoToMeet.Me>** come previsto dall'art. 1 del DPCM 18 Ottobre 2020, i seguenti Signori, componenti del Consiglio Comunale.

N.	Cognome e nome		Presente	Assente
1.	Nosenzo Simone	SINDACO	P	
2.	Quaglia Maria Ausilia	CONSIGLIERE	P	
3.	Verri Pier Paolo	CONSIGLIERE	P	
4.	Lovisolò Marco Luigi	CONSIGLIERE	P	
5.	Verri Valeria	CONSIGLIERE	P	
6.	Perfumo Domenico Davide	CONSIGLIERE	P	
7.	Gallesio Elena	CONSIGLIERE	P	
8.	Marengo Erika	CONSIGLIERE	P	
9.	Torello Giuseppe	CONSIGLIERE	P	
10.	Ghione Bruna Silvana	CONSIGLIERE	P	
11.	Bellè Marcello	CONSIGLIERE		A
12.	Diotti Francesco	CONSIGLIERE	P	
13.	Pesce Flavio	CONSIGLIERE	P	
14.	Spedalieri Massimiliano	CONSIGLIERE	P	
15.	Cravera Arturo	CONSIGLIERE	P	
16.	Carcione Maurizio	CONSIGLIERE	P	
17.	Braggio Pietro Mario	CONSIGLIERE	P	

Assiste all'adunanza il Segretario Generale Dott. **Germano Daniele** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor **Nosenzo Simone**, nella sua qualità di **Sindaco**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE DEL NUOVO CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - APPROVAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e testualmente recita:

“A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.”

Richiamata la disciplina inerente il suddetto “canone”, contenuta nei commi da 816 a 836 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Considerato che il suddetto “canone” sostituisce le seguenti entrate: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.

Visto l'art. 1, comma 821, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale testualmente recita:

“Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 in cui devono essere indicati: a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari; b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie; c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune; d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni; e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie; f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847; g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale; h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.”

Visto l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 446/97 il quale stabilisce che:

«Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli

tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

Considerato che l'art. 30, comma 4 del d.l. 22 marzo 2021, n. 41, ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali al 30 aprile 2021.

Visto il D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto il parere di legittimità preventivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del decreto legislativo 267/2000 così come modificato dal decreto legislativo 174/2012, nonché del vigente regolamento per i controlli interni dell'Ente allegato alla presente deliberazione;

Visto il parere di regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del decreto legislativo 267/2000 così come modificato dal decreto legislativo 174/2012, nonché del vigente regolamento per i controlli interni dell'Ente, allegato alla presente deliberazione;

Sentiti gli interventi dei Sigg. Consiglieri che hanno partecipato alla relativa discussione e il cui contenuto integrale è registrato nel verbale digitale della seduta;

Consiglieri presenti	n. 16
Consiglieri votanti	n. 16
Voti a favore	n. 15
Voti contrari	n. 1 Braggio
Astenuti	n. ---

DELIBERA

- 1) di approvare il «**Regolamento comunale del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria**», allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, ai sensi del combinato disposto delle norme citate in premessa e che si compone di n. 45 articoli;
- 2) di dare atto che il suddetto regolamento entra in vigore il giorno 1 gennaio 2021;
- 3) di dare atto che il suddetto "canone" sostituisce le seguenti entrate: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;
- 4) di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria recate dall'art. 1, commi 816 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché dalle altre disposizioni richiamate nelle norme suddette;

Successivamente;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata l'urgenza, che riveste l'esecuzione del presente atto, al fine dell'applicazione del nuovo regolamento e la contestuale applicazione delle tariffe;

Visto l'art. 134, comma 4, del T.U. 18.08.2000, n. 267, che testualmente recita:

Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

Proceduto a votazione con il seguente esito;

Consiglieri presenti	n.	16
Consiglieri votanti	n.	16
Voti a favore	n.	16
Voti contrari	n.	--
Astenuti	n.	--

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Nosenzo Simone

IL SEGRETARIO GENERALE
Germano Daniele

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line sul sito web del Comune per 15 giorni consecutivi dal 27.04.2021 al 12.05.2021 ai sensi art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Secco Laura

DIVENUTA ESECUTIVA, per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134 - comma 3 - D.Lgs. 18.08.2000, n.267.

IL SEGRETARIO GENERALE
Germano Daniele